

## **Parte Speciale “B”**

### **Reati contro la fede pubblica**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 18/11/2019

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

## **B.1 La tipologia dei reati contro la fede pubblica (art. 25-*bis* del Decreto)**

Con l'art. 25-*bis*, aggiunto dal D. L. n. 350/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla Legge n. 99/2009, il Legislatore ha allargato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, inserendo i seguenti riferimenti normativi.

### Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È una fattispecie di reato che mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete.

Oggetto della norma è l'affidamento sociale riposto sulla genuinità e sull'integrità dei contrassegni e della sostanza che ne costituiscono il reale fondamento.

È punita sia la sola contraffazione, che la spendita della moneta. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Il D. Lgs. n. 125 del 2016 ha esteso l'ambito applicativo della norma a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso.

### Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Anche questa fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete. La modificazione del valore può realizzarsi sia mediante un aumento che mediante una diminuzione del valore stesso. Nell'articolo precedente (al n. 2) trovava applicazione la prima ipotesi, la seconda invece, è presa in considerazione dal presente articolo.

Presupposto di entrambe le fattispecie è l'esistenza di una moneta genuina, poiché solo essa ha un valore che può essere alterato, in quanto valore intrinseco (a differenza per es. delle carte di pubblico credito). Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Questa norma reprime i fenomeni collegati alla circolazione di monete contraffatte o alterate.

Non occorre la messa in circolazione della moneta, è sufficiente la sola detenzione o l'acquisto al fine della messa in circolazione.

Anche in questo caso, soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Norma che reprime i fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede. Il delitto, quindi, presuppone la ricezione di monete false in buona fede, la consapevolezza della loro falsità e la successiva spendita o messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

La condotta incriminata dalla norma consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione nel territorio dello stato di valori bollati falsificati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Fattispecie finalizzata alla repressione di fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Scopo della norma è quello di punire come autonomi titoli di reato condotte integranti il tentativo delle fattispecie richiamate dall'art. 459 c.p. (c.d. anticipazione della soglia della punibilità). Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi all'alterazione della filigrana, sanzionando la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici e dati o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Questa norma mira a reprimere i fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di titoli di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali ovvero esteri, di prodotti industriali, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La fattispecie mira a punire chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

## **B.2 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio**

L'esame del complesso delle attività consortili ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario sopra indicati.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.